



COMUNE DI RUEGLIO

COPIA

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO, VICE SINDACO ED ASSESSORE - ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco	Sì
OGGERI BREDA Gianguido - Vice Sindaco	Sì
BURACCO GHION Anna Adele - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente parere:

FAVOREVOLE

da parte del:

**X Responsabile della regolarità
Contabile**

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to (Silvia GAGLIETTO)

**X Responsabile della regolarità
Tecnica**

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Il Segretario Comunale

F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro dell'Interno viene determinata l'indennità di funzione per il Sindaco, nonché per i Componenti dell'organo esecutivo;

Richiamati:

- il D.M. dell'Interno n. 119 del 4.4.2000: "regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 ed, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente, secondo la tabella A) allegata al predetto decreto;
 - l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;
- la Legge n. 266/2005 – art. 1 comma 54 qui di seguito riportata:
"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita."
- l'art. 5, comma 7, del D.L 78/2010 che prevede una riduzione del 3% delle indennità degli amministratori, per i Comuni sino a 15.000, fatto salvo successivi ed eventuali congruaggi;

Considerato che il Ministero dell'Interno, con propria circolare prot.n.6508 del 24 aprile 2014, in riferimento a quanto disposto dalla L.56/14 "Delrio", ha dato disposizioni in merito alla spesa per le indennità di carica in parola, specificando che tutti i Comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di Amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/11;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 16.02.2021 ad oggetto: "Indennità Amministratori 2021" con la quale, in recepimento della normativa sopra richiamata, si stabilivano le seguenti indennità di funzione a decorrere dal 01.01.2021:

- Sindaco: € 1.013,46 lorde;
- Vice Sindaco: € 130,50 lorde;

Considerato, infine, che:

- l'art. 1, co. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- il citato co. 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento che il Comune di Rueglio è inserito nella fascia demografica "i) sino a 3000 abitanti;

Specificato che:

- le modifiche introdotte dal predetto co. 583 della L. 234/2021, avranno effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, operano le disposizioni di cui al successivo co. 584 della predetta legge;
- in particolare il co. 584 prevede: *"In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio"*;

Richiamata la nota del Ragioniere Generale dello Stato, di data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul tema, secondo cui: *"[...] al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza."*;

Visto il D.M. 30/05/2022 che contiene in allegato il riparto dei fondi dello Stato ai Comuni per finanziare le maggiori spese derivanti dagli adeguamenti delle indennità agli Amministratori;

Atteso che per la succitata fase transitoria questa Amministrazione ha inteso procedere all'applicazione dell'adeguamento nella misura del 45% nell'anno 2022 e del 68% nell'anno 2023;

Preso atto che gli importi assegnati a questo Comune per coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento delle indennità di funzione sono quelli di seguito indicati:

- anno 2023: € 6.124,92
- anno 2024: € 6.893,21

Rilevata quindi la necessità di determinare gli importi delle indennità di funzione spettanti agli amministratori, senza superare la soglia del trasferimento statale assegnato a questo Comune, per gli anni di riferimento 2023-2024;

Richiamata la precedente propria deliberazione n.84/2022 con la quale sono state così rideterminate le indennità di funzioni degli amministratori a valere per l'anno 2023 come di seguito riportato:

Anno 2023 - INDENNITA' MENSILE LORDA		
Sindaco: € 1.386,52 mensile	Vicesindaco: € 186,49 mensile	Assessore: € 37,29 mensile

Rilevato che:

- l'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: *"I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato."*;

- l'art. 82, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “[...] Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.”;
- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: “A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno”. Tale indennità spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. art. 1, comma 719 della L. n. 296/2006;

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/00 relativo all'esercizio e alla gestione provvisoria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 22/02/2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2022/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

Attesa la propria competenza ex art.48 del DLgs 267/00;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per le ragioni e le giustificazioni esposte nelle premesse narrative, che qui si intendono integralmente riportate, l'indennità di funzione anno 2023 al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, nel rispetto di quanto dettato dalla normativa in materia di seguito riportato:

Anno 2023 - INDENNITA' MENSILE LORDA		
Sindaco: € 1.386,52 mensile	Vicesindaco: € 186,49 mensile	Assessore: € 37,29 mensile

2. **DI DARE ATTO** che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 82 – comma 1 – del D.lgs 267/00 e s.m.i.;
3. **DI ACCANTONARE** la quota annua, pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, per la corresponsione del trattamento di fine mandato al Sindaco, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno, come previsto dall'articolo 10 del D.M. 119/2000;
4. **DI AFFIDARE** al Responsabile dell'Area economica finanziaria la responsabilità del procedimento per la corresponsione delle indennità, nonché l'emanazione del provvedimento di impegno e liquidazione della spesa;
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

in originale firmato

IL SINDACO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvia GAGLIETTO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24/02/2023, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009)

N. 53 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/02/2023 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 24/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in

data

Rueglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rueglio, li 24/02/2023

